

Roma 31 marzo 2020

Nota di chiarimento sul versamento del contributo di finanziamento dell'ARERA

Ad integrazione della [Nota di chiarimento](#) dell'11 febbraio 2020, in materia di contributo per il funzionamento dell'ARERA, e a seguito delle richieste pervenute da diversi Comuni relativamente alla **base imponibile da considerare per l'applicazione dell'aliquota dello 0,30 per mille**, si ritiene opportuno chiarire alcuni punti dell'Allegato A alla determinazione [170/DAGR/2019 del 17 dicembre 2019](#) e all'Allegato A alla determinazione [173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019](#) di ARERA.

In particolare, il punto 5), penultimo capoverso di entrambi gli Allegati prevede che: ***“I Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all'obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell'Autorità. Pertanto, per tali Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l'aliquota ... sulla base dell'importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione), sempre al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità.”***

L'obbligo di versamento del contributo in questione tuttavia, in base al punto 4) degli Allegati in commento, **grava anche su tutti gli altri soggetti operanti nel servizio integrato dei rifiuti**, ***“o in una o più attività che lo compongono, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente e/o che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero.”*** Quindi, in base alla **classificazione** dell'Autorità delle **“attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti”**, sono tenuti al versamento del contributo tutti i soggetti che svolgono la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all'articolo 1 della deliberazione 443, ovvero il cosiddetto “perimetro regolatorio” che è definito con riguardo alle attività di:

- spazzamento e lavaggio strade;
- raccolta e trasporto dei RU;
- gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e smaltimento RU.

Per questi soggetti, la base imponibile cui applicare l'aliquota per la determinazione del contributo Arera ***“è costituita dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente alle attività [incluse nel perimetro] e desumibili dall'ultimo conto economico chiuso ed approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali”***.

Pertanto, in presenza di una pluralità di soggetti che svolgono un servizio, o una frazione di esso, che risultano tenuti **al versamento del contributo di funzionamento dell'Autorità** (gestori, appaltatori, Comuni ecc.), **appare ragionevole che l'importo di competenza di ciascun soggetto non venga calcolato sulla medesima base imponibile** (importo della TARI risultante dal Pef per i Comuni, e ultimo conto economico

chiuso ed approvato, per le aziende); ciò al fine di **evitare un onere di versamento multiplo sulla base dello stesso presupposto impositivo** (il funzionamento dell'Autorità).

Si ritiene pertanto opportuno **estendere anche ai Comuni**, in analogia a quanto previsto dalla stessa Autorità (punto 4 degli Allegati A alle determinazioni 170 e 173) per le società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cc, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cc e operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, **il criterio in base al quale il contributo dovuto si calcola in relazione ai ricavi desumibili dai Pef, riconducibili dall'effettiva quota di attività svolta da ciascun singolo ente e, nel caso specifico, dal Comune.**

Tale impostazione è peraltro stata **confermata dalla stessa ARERA** nelle risposte fornite a diversi Comuni che si sono rivolti all'indirizzo internet dedicato al contributo (Contributoaegsi@arera.it).

Ad esempio, se oltre l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza un Comune effettua un'attività di spazzamento e svuotamento cestini o comunque qualsiasi attività rientrante nel perimetro regolatorio definito da Arera realizzata con proprio personale (in economia), si ritiene ragionevole che il contributo sia determinato **solo in relazione a questa attività**, la cui entità è desumibile dall'importo attribuibile a tali voci, come evidenziate nel Pef approvato.

Si ritiene utile inoltre precisare che **non costituiscono mai base imponibile del contributo i ricavi derivanti dall'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, limitatamente al settore dei rifiuti e per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC** (costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso).

Rientrano invece tra i ricavi potenzialmente assoggettabili al contributo, tutti quelli relativi alle attività elencate dall'articolo 1 della delibera n.443/2019, sopra richiamate, mentre non rientrano tra i ricavi tutte le attività «fuori perimetro» quali ad esempio: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane.

Si ricorda infine che:

- se il contributo da corrispondere risulta **inferiore a 100 euro**, il versamento non è dovuto;
- sono tenuti al versamento i **soggetti operativi al 31 dicembre 2018**;
- il contributo da corrispondere riguarda gli anni **2018 e 2019**;
- anche se nulla è dovuto, da parte dei soggetti sopra riportati, resta **comunque obbligatoria la dichiarazione/comunicazione** all'indirizzo internet *Contributoaegsi@arera.it*.